

DELIBERAZIONE n. 19 del 25.01.2011

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 9 comma 1 lettera "A" del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, prevede una disciplina tesa a garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni a favore delle Imprese, in coerenza con la disciplina comunitaria in materia di lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (Direttiva n. 2000/35/CE e D. Lgs. n. 231/2002);
- che nello specifico la norma ha disposto che le Amministrazioni Pubbliche dovevano adottare, entro il 31.12.2009, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
- che tali misure organizzative, una volta adottate con apposito atto della Giunta Comunale, devono essere pubblicate sui siti internet degli Enti;

DATO ATTO, inoltre, che:

- per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, è previsto altresì l'obbligo, in capo al responsabile legittimato alla firma delle determinazioni e che adotta quindi provvedimenti di impegno di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo a tale soggetto in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 229 del 23 dicembre 2009 questo Comune:
 - a) prendeva atto dell'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio effettuata dal Funzionario Responsabile dei Servizi Finanziari come da nota (e suoi allegati) che, allegato sub "A", formava parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione;
 - b) approvava le "MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI";

CONSIDERATO CHE:

- il comma 7-quater dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, introdotto dall'articolo 4, comma 4-septies, lett. a), del decreto legge n. 2/2010, prevede che **non sono considerate nel saldo utile ai fini del rispetto del Patto di Stabilità interno le risorse provenienti, direttamente o indirettamente, dall'Unione Europea, nonché le corrispondenti spese correnti ed in conto capitale;**
- la circolare del MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – con la quale è stato commentato il D.M. del 14 luglio 2010 dello stesso MEF, viene precisato, con riferimento all'esclusione delle movimentazioni finanziarie (come sopra specificate) realizzate con risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, precisa che: ***"Per risorse provenienti indirettamente dall'Unione Europea si intendono quelle risorse assegnate per il tramite della Regione o della Provincia di appartenenza"*** e chiarisce, inoltre, che: ***"in caso di cofinanziamento, l'esclusione opera solo per la parte proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea e non anche per la parte inerente ai cofinanziamenti nazionali (statali, regionali o dell'ente)"***.
- la suddetta disposizione viene parimenti ribadita nell'art. 1, comma 97, della Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (Legge di Stabilità 2011);
- **L'articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di pagamenti di forniture di beni e servizi, dispone quanto segue:**
"1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese"

nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge."

- con determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 l'AVCP fornisce le prime indicazioni sulla tracciabilita' finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12

novembre 2010, n. 187, chiarendo che dall'ampia dizione impiegata dall'articolo 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti: 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso; 2) concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi *ex* articolo 30 del Codice dei contratti; 3) contratti di partenariato pubblico – privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; 4) contratti di subappalto e subfornitura; 5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti. Al contrario, non rientrano nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. A titolo puramente esemplificativo, possono rientrare nella casistica in esame imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche. Queste spese, pertanto, potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti.

- Il Ministero dell'Interno, con nota n. 13001/118/Gab del 9 settembre u.s., ha chiarito che l'ambito di applicazione dovesse intendersi riferito *“ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge”* e, pertanto, alla data del 7 settembre 2010. L'articolo 6, comma 1, del d.l. n. 187/2010 accoglie tale interpretazione, disponendo che *“l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati dallo stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti”*. Di conseguenza, devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti da sottoscrivere dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa.

Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, sarà sottoposto all'applicazione dell'articolo 3, dal momento che, in occasione della stipulazione dei contratti, sarà possibile inserire anche le nuove clausole sulla tracciabilità.

- In secondo luogo, per i contratti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010, viene ora prevista una norma transitoria *ad hoc*, secondo la quale detti contratti – ed i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti – *“sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 (...) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge”*. La previsione, quanto mai opportuna per motivi di sistematicità ed omogeneità del sistema di tracciabilità, impone, quindi, un adeguamento di tutti i contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 alle nuove disposizioni entro il termine del 7 marzo 2011.
- Con Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 l'AVCP ha fornito ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217) specificando, tra le altre, che per i contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge (7.9.2010), l'articolo 6 comma 2 del d.l. n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni *“dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”* e che il citato comma 2 prevede, poi, che tali contratti, ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile (c.c.), *“si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni”*.

RITENUTO necessario, pertanto, in considerazione delle innovazioni normative sopra evidenziate, procedere all'aggiornamento delle procedure interne attualmente in essere, stabilendo, con atto formale, le regole organizzative evidenziate nel documento allegato alla presente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio interessato;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'integrazione dell'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio effettuata con la presente dal Funzionario Responsabile dei Servizi Finanziari, in considerazione delle innovazioni normative sopra evidenziate;

2. **DI APPROVARE**, per le ragioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate e ad integrazione di quanto già stabilito dalla Giunta Municipale n. 229 del 23 dicembre 2009, le "MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI", evidenziate nel documento che, allegato sub "A", forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera "A", del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, utili a garantire la tempestività dei pagamenti da parte del Comune di Ugento a favore delle Imprese, in coerenza con la disciplina comunitaria in materia di lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (Direttiva n. 2000/35/CE e D. L.gs. n. 231/2002) ed avuto riguardo innovazioni normative sopra richiamate;

3. **DI DARE ATTO**, per le ragioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate, che il Piano dei Pagamenti di cui alla deliberazione n. 229 del 23 dicembre 2009, il quale verrà elaborato dal Servizio Finanziario con lo specifico apporto di tutti i Funzionari Responsabili, ognuno per quanto di propria competenza, ed approvato dalla Giunta Comunale, dovrà essere realizzato avendo riguardo alla distinzione, nell'ambito dello stesso, delle voci non rilevanti ai fini del Patto di Stabilità, tra le quali **"le risorse provenienti, direttamente o indirettamente, dall'Unione Europea, nonché le corrispondenti spese correnti ed in conto capitale"**;

4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio, al fine di dare massima e immediata attuazione alle suddette misure organizzative;

5. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area AA.GG. la pubblicazione delle presenti misure adottate sul sito internet dell'ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009;

6. **DI DARE MANDATO** al responsabile del Servizio Finanziario di verificare che le Determinazioni comportanti impegni di spesa siano coerenti con i presenti indirizzi;

7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Allegato alla Delibera della Giunta Comunale n. 229 del 23-12-2009, così come modificata con la presente deliberazione n. _____ del _____.

MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. n. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni), si dispone che:

1. allo scopo di rispettare i termini di pagamento, i documenti giustificativi della spesa (fattura e/o documentazione corrispondente) devono essere direttamente e prontamente distribuiti, da parte dell'ufficio protocollo, ai vari servizi;

L'impegno della spesa

2. il soggetto legittimato all'adozione degli impegni di spesa deve accertare preventivamente la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione di impegni di spesa con lo stanziamento di Bilancio, con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità) e **con il programma dei pagamenti (nel caso di spesa per investimenti)**, dandone atto espressamente nel corpo della determinazione dirigenziale;
3. i Responsabili dei Servizi, riscontrato l'esito positivo dei controlli, procedono alla liquidazione della spesa avendo avuto cura di porre in essere tutti gli adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di impegno delle spese. Gli atti di impegno, pertanto, dovranno riportare tutti i riferimenti contabili e le attestazioni frutto dei suddetti adempimenti, quali:

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo impegnato: euro _____ (in cifra e in lettere);

Soggetto Beneficiario: _____, Codice Fiscale/P.IVA _____ in qualità di _____;

Causale: _____;

Imputazione contabile: intervento _____, capitolo _____, art. _____ “_____” – Bilancio esercizio _____ (con riferimento alla eventuale precedente prenotazione di impegno di spesa).

Il Responsabile del Servizio attesta che:

- 1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- 2) la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa.
- 3) Con il presente provvedimento viene impegnata una spesa:
 - a) “rientrante nel limite dei ____/dodicesimi dei corrispondenti stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato (art. 163, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)”;
 - b) “derivante da operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (art. 163, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)”;
 - c) “tassativamente regolata dalla Legge (art. 163, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)”;
 - d) “non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)”;(l’attestazione di cui al punto 3 è necessaria durante l’esercizio provvisorio)
- 4) In adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che:
 - nel contratto sottoscritto (*o che verrà sottoscritto*) con l’appaltatore relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture è stata (*o sarà*) inserita - *o meno* (motivando l’eventuale non inserimento: ad es. per affidamenti effettuati anteriormente alla vigenza della predetta normativa - *ipotesi praticabile solo sino al 7 marzo 2011 – per affidamenti di incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, ecc.*), a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;
 - il CUP (codice unico di progetto – in caso di investimenti), ovvero il CIG (codice identificativo gara – per ogni altro tipo di affidamento), a propria volta già comunicato (*oppure che sarà comunicato*) per tempo al fornitore, è il seguente: (indicare il codice CIG e/o CUP);
- 5) In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica (*con riferimento alle spese correnti e in conto capitale*):
 - la spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;
 - la spesa impegnata, coperta con finanziamento concesso da (indicare l’Ente finanziatore), deve essere considerata (*oppure non deve essere considerata*), ai fini della vigente normativa in materia di Patto di Stabilità, riveniente da fondi dell’Unione Europea (indicare, in caso positivo, il fondo di provenienza – es. FESR 2007-2013 – Asse --- – Linea di Intervento --- - Azione ----), nella misura del (indicare la specifica percentuale ---% - con esclusione delle quote di cofinanziamento nazionali).

4. ogni Responsabile di Servizio trasmette, con congruo anticipo, le Determinazioni di impegno di spesa al Responsabile del servizio Finanziario, nonché provvede a verificare che, prima dell’ordinativo della spesa, la relativa Determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
5. il Responsabile del Servizio Finanziario deve verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica.

La liquidazione della spesa

6. Tutti gli uffici ed i servizi comunali, al momento del ricevimento della fattura devono prestare particolare attenzione alle scadenze dei pagamenti pattuiti, disponendo la

liquidazione delle fatture al fine di consentire al Servizio Finanziario, tenuto conto dei tempi tecnici di lavorazione occorrenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento nei termini convenuti o previsti dalla legge;

7. Effettuati gli opportuni accertamenti (riscontri amministrativi, contabili e fiscali) il Responsabile di Servizio attesta la regolarità della fornitura e/o della prestazione, nonché la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
8. i Responsabili dei Servizi, riscontrato l'esito positivo dei controlli, procedono alla liquidazione della spesa avendo cura di porre in essere tutti gli adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese. Gli atti di liquidazione, pertanto, dovranno riportare tutti i riferimenti contabili e le attestazioni frutto dei suddetti adempimenti, quali:

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo liquidato: euro _____ (in cifra e in lettere);

Soggetto Beneficiario: _____, Codice Fiscale/P.IVA _____ in qualità di _____;

Causale: _____;

Imputazione contabile: intervento _____, capitolo _____, art. _____ “_____” – Bilancio esercizio _____, impegno di spesa n. _____/_____ assunto con Determina Dirigenziale n. _____ del _____.

Modalità di pagamento: _____ (*obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario - conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta alla stazione appaltante dal creditore ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.– per i mandati di pagamento da eseguire a mezzo di bonifici ai sensi della normativa sopra richiamata*);

Il Responsabile del Servizio attesta che:

- 1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- 2) la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile.
- 3) Con il presente provvedimento viene liquidata una spesa:
 - a) “rientrante nel limite dei ____/dodicesimi dei corrispondenti stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato (art. 163, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)”;
 - b) “derivante da operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (art. 163, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)”;
 - c) “tassativamente regolata dalla Legge (art. 163, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)”;
 - d) “non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)”;

(l’attestazione di cui al punto 3 è necessaria durante l’esercizio provvisorio)

- 4) “non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’ autorità giudiziaria a carico del Beneficiario”;
- 5) Per quanto concerne la prescritta verifica presso Equitalia Servizi S.p.a. si attesta che, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008, la norma di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 non trova applicazione, trattandosi di pagamento o trasferimento in favore di soggetto pubblico e/o Amministrazione Pubblica;
- 6) E’ stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;
- 7) In adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che:
 - nel contratto sottoscritto con l’appaltatore relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture è stata inserita - **o meno** (motivando l’eventuale non inserimento: ad es. per affidamenti effettuati anteriormente alla vigenza della predetta normativa - **ipotesi praticabile solo sino al 7 marzo 2011 – per affidamenti di incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, ecc.**), a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;
 - il pagamento ordinato con la liquidazione in questione risulta (**o meno**) assoggettato alla normativa sopra richiamata (**motivando l’eventuale non assoggettabilità**: ad es. *per affidamenti effettuati anteriormente alla vigenza della predetta normativa – ipotesi praticabile solo sino al 7 marzo 2011 – per affidamenti di incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, per pagamento di indennizzi a favore di soggetti terzi estranei al*

rapporto contrattuale tra appaltante e appaltatore, ecc.) e, in ipotesi di assoggettamento (*per tutti i pagamenti, a prescindere dalla data di affidamento, dopo il 7 marzo 2011 – con l'eccezione di quelli esclusi*), indicando che:

- a) il CUP (codice unico di progetto – in caso di investimenti), ovvero il CIG (codice identificativo gara – per ogni altro tipo di affidamento) a propria volta già comunicato per tempo al fornitore è il seguente: ***(indicare il codice CIG e/o CUP)***;
- b) il conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta alla stazione appaltante dal creditore (*a tal fine è necessario allegare alla determinazione di liquidazione copia della comunicazione scritta ricevuta dal fornitore*), è quello indicato sopra nell'ambito delle modalità di pagamento.

8) In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica:

- la spesa liquidata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità (***con riferimento alle spese correnti***);
- la spesa liquidata è rilevante ai fini del rispetto del Patto di Stabilità ed è prevista nel Piano dei pagamenti incluso nel prospetto dimostrativo del rispetto del Patto di Stabilità (***con riferimento alle spese in conto capitale***);

ovvero

la spesa liquidata è rilevante ai fini del rispetto del Patto di Stabilità e non è prevista (***ovvero è prevista per un importo inferiore***) nel Piano dei pagamenti incluso nel prospetto dimostrativo del rispetto del Patto di Stabilità, ragion per cui, tenuto conto dell'equilibrato rapporto tra previsioni di riscossioni e di pagamenti, si da atto che la spesa è comunque compatibile con il rispetto degli obiettivi posti dalle norme sul Patto di Stabilità. Questo Ufficio, pertanto, ha provveduto a proporre, con nota prot. n. _____ del _____, la variazione/integrazione del suddetto Piano, con indicazione delle specifiche voci compensative del maggiore pagamento effettuato con il presente atto.

- La spesa liquidata, coperta con finanziamento concesso da (***indicare l'Ente finanziatore***) _____, deve essere considerata (***oppure non deve essere considerata***), ai fini della vigente normativa in materia di Patto di Stabilità, riveniente da fondi dell'Unione Europea (***indicare, in caso positivo, il fondo di provenienza – es. FESR 2007-2013 – Asse --- – Linea di Intervento --- - Azione ----***), nella misura del (***indicare la specifica percentuale ---% - con esclusione delle quote di cofinanziamento nazionali***).

9. gli atti di liquidazione di spesa, che non devono superare i 50 creditori per ogni singola liquidazione, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, dei relativi documenti giustificativi e dei riferimenti contabili, con una tempistica tale da garantire il rispetto dei termini pattuiti per il pagamento e, comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore Finanziario per emettere i mandati di pagamento. A tal fine le fatture con le relative disposizioni di liquidazione dovranno pervenire al Servizio Economico Finanziario almeno 8 gg. lavorativi precedenti alla scadenza del pagamento, per consentire l'emissione della relativa disposizione di pagamento al Tesoriere Comunale. Tutti i Responsabili di Servizio, inoltre, dovranno tenere conto che la Tesoreria Comunale, nel rispetto dei termini previsti dalla Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, accetterà ordinativi di pagamento sino al giorno 20 del mese di dicembre, ragion per cui il Servizio Finanziario non emetterà ordinativi di pagamento con riferimento agli atti di liquidazione che perverranno al Servizio Economico Finanziario stesso oltre il giorno 12 del mese di dicembre di ciascun esercizio;

Ordinativo di pagamento

10. divieto di effettuare pagamenti superiori ad €10.000,00 a favore di creditori della Pubblica Amministrazione morosi di somme iscritte a ruolo, pari ad almeno €10.000,00, verso gli agenti della riscossione;

Si ricorda, infine, che è prevista una responsabilità disciplinare e amministrativa in capo al responsabile di ciascun Servizio che adotti determinazioni di spesa in violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti con i vincoli di finanza pubblica.